



Group of States against Corruption
Groupe d'États contre la corruption

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Adozione: 22 marzo 2024
Pubblicazione: 28 maggio 2024

Pubblico
GrecoRC3(2024)1

Terzo ciclo di valutazione

Secondo Addendum al Secondo rapporto di conformità sulla Svizzera

«Incriminzioni (STE n. 173 e 191, PDC 2)»

«Trasparenza del finanziamento dei partiti»

Adottato dal GRECO
in occasione della 96^a assemblea plenaria
(Strasburgo, 18 – 22 marzo 2024)

I. INTRODUZIONE

1. Il presente secondo addendum analizza le misure complementari attuate dalle autorità svizzere dopo l'adozione dell'addendum al secondo rapporto di conformità al fine di mettere in pratica le raccomandazioni formulate dal GRECO nel rapporto del terzo ciclo di valutazione della Svizzera, vertente su due temi distinti:
 - **tema I – Incriminazioni:** articoli 1 lettere a e b, 2–12, 15–17, 19 paragrafo 1 della Convenzione penale sulla corruzione (STE n. 173), articoli 1–6 del relativo Protocollo aggiuntivo (STE n. 191) e Principio guida 2 (incriminazione dei reati di corruzione);
 - **tema II – Trasparenza del finanziamento dei partiti:** articoli 8, 11, 12, 13 lettera b, 14 e 16 della Raccomandazione Rec(2003)4 del Consiglio d'Europa sull'adozione di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali e – più in generale – Principio guida 15 (finanziamento di partiti e campagne elettorali).
2. Il rapporto del terzo ciclo di valutazione sulla Svizzera è stato adottato in occasione della 52^a assemblea plenaria del GRECO (17-21 ottobre 2011) e pubblicato il 2 dicembre 2011 con il consenso della Svizzera (Greco Eval III Rep [2011] 4F, [tema I](#) e [tema II](#)).
3. Nel rapporto di conformità adottato in occasione della 61^a assemblea plenaria (14-18 ottobre 2013), il GRECO ha concluso che la Svizzera aveva attuato in modo soddisfacente tre delle undici raccomandazioni formulate nel rapporto del terzo ciclo di valutazione. Tenuto conto di questo risultato, ha qualificato la scarsa conformità con le raccomandazioni come «globalmente insufficiente» secondo l'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno. Il GRECO ha dunque deciso di applicare l'articolo 32 concernente i membri che non rispettano le raccomandazioni contenute nel rapporto di valutazione reciproca e, fondandosi sul paragrafo 2(i) di tale articolo, ha chiesto al Capo della delegazione svizzera di sottoporgli un rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pendenti (ovvero le raccomandazioni i e iii riguardanti il tema I e le raccomandazioni i-vi riguardanti il tema II).
4. Nel rapporto intermedio di conformità e nel secondo rapporto intermedio di conformità, adottati rispettivamente in occasione della 64^a e della 68^a assemblea plenaria (risp. 16-20 giugno 2014 e 15-19 giugno 2015), il GRECO ha qualificato nuovamente come «globalmente insufficiente» il livello di conformità della Svizzera, dal momento che il numero totale delle raccomandazioni pendenti è rimasto invariato.
5. Nel terzo rapporto intermedio di conformità, adottato in occasione della 72^a assemblea plenaria (27 giugno – 1° luglio 2016), il GRECO ha ritenuto ormai attuate in modo soddisfacente le ultime due raccomandazioni pendenti in relazione al tema I. Il GRECO ha pertanto deciso di chiudere la relativa procedura di conformità in quanto tutte le raccomandazioni erano state attuate. Per contro, in assenza di una valutazione positiva riguardante il tema II, il GRECO ha concluso che il livello globale di conformità della Svizzera restava «globalmente insufficiente».
6. Nel quarto rapporto intermedio di conformità, adottato in occasione della 76^a assemblea plenaria (19-23 giugno 2017), il GRECO ha ritenuto non ancora attuate le raccomandazioni pendenti in relazione al tema II. Di conseguenza, conformemente all'articolo 32 paragrafo 2(iii), ha invitato le autorità svizzere a ricevere una missione ad alto livello allo scopo di esaminare in loco, insieme alle parti coinvolte, come accelerare le modifiche legislative e politiche evidenziate.

7. Nel [quinto rapporto intermedio di conformità](#), adottato in occasione dell'80^a assemblea plenaria (18-22 giugno 2018), il GRECO ha ritenuto che la scarsa conformità con le raccomandazioni permaneva «globalmente insufficiente» ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno, decidendo di mantenere stretti contatti con le autorità svizzere per organizzare la missione ad alto livello al momento opportuno.
8. Nel [sesto rapporto intermedio di conformità](#), adottato in occasione dell'83^a assemblea plenaria (17-21 giugno 2019), il GRECO si è detto soddisfatto del progetto di modifica della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) elaborato dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, ritenendo che tale progetto, come pure l'articolo costituzionale proposto dall'iniziativa popolare federale, aderiva alla maggior parte delle raccomandazioni formulate nel rapporto di valutazione del 2011 – sebbene taluni punti restassero ottimizzabili. Il GRECO ha concluso che la conformità con le raccomandazioni non era più «globalmente insufficiente» ai sensi dell'articolo 31 paragrafo 8.3 del regolamento interno. Ha pertanto chiuso la procedura di non conformità nei confronti della Svizzera, ormai rientrata nella procedura regolare.
9. Nel [secondo rapporto di conformità](#), adottato in occasione dell'87^a assemblea plenaria (22-25 marzo 2021), il GRECO ha apprezzato sia la nuova posizione del Consiglio federale, ormai favorevole a una normativa nazionale in materia di trasparenza del finanziamento politico, sia l'approvazione del controprogetto indiretto da parte del Consiglio nazionale.
10. Nell'[addendum al secondo rapporto di conformità](#), adottato dal GRECO in occasione della 91^a assemblea plenaria (13-17 giugno 2022) e pubblicato il 15 settembre 2022, il GRECO ha concluso che mancano progressi significativi nell'attuazione globale delle raccomandazioni. Ha quindi chiesto al Capo della delegazione svizzera di sottoporgli un rapporto sullo stato di attuazione delle raccomandazioni pendenti (ovvero le raccomandazioni i-vi riguardanti il tema II). Queste informazioni, sottoposte il 18 settembre 2023, servono da base per l'elaborazione del presente secondo addendum al secondo rapporto di conformità.
11. Il GRECO ha incaricato la Francia di designare un relatore per la procedura di conformità. La Francia ha designato la signora Lise Chipault, che ha stilato il rapporto con il sostegno del Segretariato del GRECO.

II ANALISI

Tema II: trasparenza del finanziamento dei partiti

12. Si ricorda che, nel rapporto di valutazione, il GRECO ha rivolto alla Svizzera sei raccomandazioni sul tema II. Nell'addendum al secondo rapporto di conformità, il GRECO ha giudicato le raccomandazioni i, ii, v e vi attuate in parte e le raccomandazioni iii e iv non attuate.
13. A titolo introduttivo, le autorità svizzere ricordano, in merito al livello federale, che il 18 giugno 2021 l'Assemblea federale ha adottato delle norme concernenti la trasparenza del finanziamento dei partiti nonché delle campagne elettorali e di votazione (art. 76b a 76k LDP riveduta). Al fine di concretizzare la legge a livello esecutivo, il 24 agosto 2022 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo; RS 161.18) e ha fissato l'entrata in vigore delle modifiche della LDP e dell'OFiPo al 23 ottobre 2022. L'OFiPo precisa in particolare il momento in cui hanno inizio gli obblighi di dichiarazione (art. 19 OFiPo). Per quanto concerne i partiti, l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento si applica per la prima volta nel 2023. Per quanto concerne le campagne elettorali, l'obbligo si applica per la prima volta agli

addetti alle campagne in vista delle elezioni nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati dell'ottobre 2023. Per quanto concerne le campagne di votazione, l'obbligo si applica a partire dal 4 marzo 2023 in vista della votazione federale del 3 marzo 2024.

14. A livello cantonale, le autorità spiegano che il 12 novembre 2022 il Gran Consiglio del Cantone del Vallese ha adottato la modifica della legge sui diritti politici (loi sur les droits politiques, LcDP; RS 160.1), entrata in vigore il 1° aprile 2023. La trasparenza del finanziamento della vita politica è disciplinata al capitolo 8a LcDP (art. 221a segg. LcDP). Le nuove disposizioni prevedono in particolare la pubblicazione dei conti dei partiti e delle campagne (art. 221a cpv. 1 LcDP) nonché delle liberalità delle persone giuridiche e fisiche a partire da 5000 franchi (art. 221a cpv. 2 LcDP). Inoltre, i partiti e i comitati di campagna devono rendere pubblici sia i conti sia l'elenco dei donatori. Queste informazioni vanno comunicate, entro dieci giorni, a chiunque ne faccia domanda scritta (art. 221d LcDP). Ai partiti, ai comitati di campagna, alle organizzazioni e ai candidati alle elezioni cantonali che rifiutano la pubblicazione dei conti o degli elenchi di donatori o che trasmettono informazioni scorrette o incomplete il Consiglio di Stato può infliggere una multa fino a 10 000 franchi (art. 221e LcDP). Nel Cantone di Sciaffusa, una mozione parlamentare e un'iniziativa popolare d'attuazione complicano l'applicazione dell'articolo costituzionale e la procedura legislativa relativa alla nuova legge sulla trasparenza. L'affare è pendente dinanzi al Tribunale federale. Anche il Cantone di Berna intende introdurre degli obblighi di trasparenza nel finanziamento politico delle elezioni e delle votazioni cantonali. Un avamprogetto di modifica della legge cantonale sui diritti politici è stato posto in consultazione pubblica.
15. Al momento dell'adozione del rapporto di valutazione nell'ottobre 2011 soltanto due Cantoni (Ginevra e Ticino) disponevano di una legislazione sulla trasparenza del finanziamento della vita politica, mentre ora vi si sono aggiunti altri cinque Cantoni (Neuchâtel, Friburgo, Svitto, Vallese e Vaud). In quattro Cantoni (Zurigo, Berna, Sciaffusa e Giura) i lavori legislativi sono in corso e negli ultimi due seguono l'adozione in votazione popolare di nuove disposizioni nelle rispettive Costituzioni cantonali.

Raccomandazione i

16. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) introdurre regole contabili che impongano ai partiti e ai comitati delle campagne elettorali di tenere una contabilità completa e adeguata; (ii) provvedere affinché le entrate, le uscite, gli attivi e i passivi siano contabilizzati in modo dettagliato e completo e presentati in una forma comprensibile; (iii) esaminare le possibilità di consolidamento dei conti al fine di includere le sezioni cantonali e comunali dei partiti come pure le entità cui sono legate direttamente o indirettamente o che controllano; (iv) provvedere affinché vengano fornite facilmente e in tempo utile informazioni finanziarie adeguate e accessibili al pubblico; e (v) invitare i Cantoni, se del caso, ad adeguare la loro normativa alla presente raccomandazione.*
17. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione era stata attuata in parte nel precedente rapporto. Ha approvato la revisione parziale della LDP, che prevede ora che i partiti e gli addetti alle campagne elettorali tengano i conti e dichiarino le entrate, le liberalità e i contributi a un'autorità competente che dovrà rendere pubbliche le informazioni. Le modalità di questa dichiarazione, compresa la soglia a partire dalla quale l'obbligo diventa applicabile e i termini previsti, sono stati giudicati conformi alla Raccomandazione Rec(2003)4. Il GRECO ha tuttavia notato che gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza non si applicano alle spese e ai passivi, contrariamente a quanto richiesto dalla raccomandazione. Ha parimenti notato che la legge

riveduta non era ancora entrata in vigore e che la forma della dichiarazione restava da concretare in un'ordinanza federale.

18. Le autorità svizzere indicano, come menzionato nell'introduzione, che la LDP esaminata dal GRECO in occasione del precedente rapporto e le disposizioni d'esecuzione dell'OFiPo sono entrate in vigore il 23 ottobre 2022.
19. Il GRECO elogia l'entrata in vigore della LDP e delle sue disposizioni d'esecuzione, applicate per la prima volta in occasione delle elezioni parlamentari del 2023. Nota che le informazioni finanziarie relative alle campagne elettorali sono state pubblicate in tempo utile sul sito del Controllo federale delle finanze (CDF), il che ha permesso un sicuro progresso della trasparenza del finanziamento di tali campagne. Come già segnalato nel suo precedente rapporto, il GRECO deplora tuttavia il fatto che gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza non si applichino alle spese dei partiti e delle campagne elettorali.
20. Il GRECO conclude che la raccomandazione i rimane attuata solo in parte.

Raccomandazione ii

21. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) introdurre l'obbligo generale per i partiti e i candidati alle elezioni di comunicare le liberalità ricevute (anche quelle in natura) che superano un determinato importo, come pure l'identità dei donatori; (ii) introdurre un divieto generale di accettare liberalità da persone o entità che non dichiarano la loro identità al partito o al candidato; e (iii) invitare i Cantoni che non l'hanno ancora fatto ad adottare misure in tal senso.*
22. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione era stata parzialmente attuata e ha rilevato con soddisfazione che la LDP riveduta prevede un obbligo generale per i partiti e i candidati alle elezioni di rendere pubbliche tutte le liberalità ricevute, comprese quelle non monetarie, come pure l'identità dei donatori. Pur sottolineando l'altezza della soglia di attivazione degli obblighi - 15 000 franchi ossia circa 15 900 euro - ha evidenziato l'importante progresso rappresentato da questa legge rispetto all'opacità della situazione precedente. Il GRECO ha parimenti rilevato che le liberalità anonime sono vietate e che i Cantoni sono stati invitati ad adottare provvedimenti simili; un crescente numero di essi segue d'altronde già questa tendenza. Una volta entrata in vigore la LDP riveduta, aveva ritenuto che questa raccomandazione poteva pertanto essere considerata attuata per intero.
23. Le autorità svizzere ricordano che la LDP riveduta e le sue disposizioni d'esecuzione sono entrate in vigore il 13 ottobre 2022.
24. Il GRECO si felicita dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, che nel suo precedente rapporto aveva giudicato conforme a quanto richiesto dalla raccomandazione. Invita purtuttavia le autorità svizzere a riflettere, alla luce dell'esperienza dell'attuazione di queste disposizioni, in merito a un abbassamento della soglia di 15 000 franchi per l'attivazione dell'obbligo di dichiarazione delle liberalità e dell'identità dei donatori. Questa soglia elevata permette a numerosi donatori di rimanere nell'ombra, tanto più che determinate liberalità sembrano accumulate ed effettuate per il tramite di fondazioni¹.
25. Il GRECO conclude che la raccomandazione ii è stata attuata in modo soddisfacente.

¹ [Eidgenössische Wahlen 2023: Transparenzregeln mit blinden Flecken | Schaffhauser Nachrichten \(shn.ch\)](#)

Raccomandazione iii

26. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) individuare i mezzi per aumentare la trasparenza del finanziamento di partiti e campagne elettorali da parte di terzi e di (ii) invitare le autorità cantonali ad avviare una riflessione anche su questo aspetto.*
27. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione non era stata attuata.
28. Le autorità svizzere indicano che la revisione parziale della LDP e le disposizioni d'esecuzione della OFiPo ora entrate in vigore non contengono elementi nuovi in relazione a questa raccomandazione.
29. Il GRECO conclude che la raccomandazione iii resta non attuata.

Raccomandazione iv

30. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) garantire, nel limite del possibile, una verifica contabile indipendente delle campagne elettorali e dei partiti soggetti all'obbligo di tenere una contabilità e di (ii) invitare i Cantoni a fare altrettanto.*
31. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione non era stata attuata.
32. Le autorità svizzere indicano che la revisione parziale della LDP e le disposizioni d'esecuzione della OFiPo ora entrate in vigore non contengono elementi nuovi in relazione a questa raccomandazione.
33. Il GRECO conclude che la raccomandazione iv resta non attuata.

Raccomandazione v

34. *Il GRECO aveva raccomandato di (i) garantire in modo concreto la supervisione indipendente del finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali conformemente all'articolo 14 della Raccomandazione Rec(2003)4 del Consiglio d'Europa sull'adozione di regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali e di (ii) invitare i Cantoni a fare altrettanto.*
35. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione era stata attuata in parte nel precedente rapporto. Si intendeva affidare al CDF il compito di assicurare una supervisione indipendente delle regole di finanziamento. Il controllo formale doveva incentrarsi sulla presentazione nei termini previsti di tutta la documentazione e le informazioni ed era previsto un controllo materiale effettuato a campione. Il GRECO aveva accolto con favore queste disposizioni, ritenendo che il CDF garantiva la necessaria indipendenza. Intendeva tuttavia assicurarsi nel suo prossimo rapporto che fossero stanziati risorse sufficienti per questa supervisione.
36. Le autorità svizzere confermano che in seguito all'entrata in vigore della LDP e dell'OFiPo le informazioni e i documenti presentati dai partiti e dagli addetti alle campagne sono controllati e pubblicati dal CDF in virtù dell'articolo 7 OFiPo. Il CDF è incaricato di effettuare controlli formali (art. 11 OFiPo) e materiali (art. 12 OFiPo). Il controllo formale verte sulla consegna tempestiva di tutte le informazioni e i documenti. Nell'ambito del controllo materiale il CDF procede a controlli a campione al fine di verificare l'esattezza delle informazioni fornite. Se del caso, il CDF potrà

chiedere agli attori politici oggetto del controllo di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie (art. 13 OFiPo). Potrà inoltre effettuare controlli sul posto (art. 12 cpv. 3 OFiPo). Se constata che determinati dati o documenti non sono stati trasmessi nei tempi stabiliti o non sono corretti, per cui sospetta una violazione della legge, deve segnalarlo alle competenti autorità inquirenti, dopo aver impartito un termine supplementare (art. 76e LDP).

37. Il Parlamento ha accordato al CDF a partire dal 2022 le risorse umane e finanziarie necessarie per adempiere i suoi nuovi compiti, in particolare per sviluppare e gestire un registro elettronico. Tre persone sono destinate alla realizzazione di questi compiti. Nel 2023 i 24 controlli materiali sono stati effettuati da esperti interni (auditori) del CDF. I costi d'esercizio annuali senza i costi del personale ammontano a 100 000 franchi, ossia circa 106 000 euro.
38. Il GRECO rileva che il CDF, che è un'autorità indipendente dotata delle necessarie risorse, effettua un controllo formale e materiale a campione delle dichiarazioni presentate. Le risorse destinate ai controlli formali e materiali effettuati nel 2023 sembrano adeguate, come risulta dalla pubblicazione del gennaio 2024 da parte del CDF delle informazioni previste dalla legge e relative ai controlli materiali effettuati in occasione delle elezioni dell'ottobre 2023. È infine positivo che gli auditori del CDF abbiano partecipato ai controlli.
39. Il GRECO conclude che la raccomandazione v è stata attuata in modo soddisfacente.

Raccomandazione vi

40. *Il GRECO aveva raccomandato di provvedere a che le future regole sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali fossero accompagnate da sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.*
41. Il GRECO ricorda che questa raccomandazione era stata parzialmente attuata, nell'attesa dell'entrata in vigore della LDP riveduta. Aveva infatti ritenuto che le sanzioni penali previste dalla legge soddisfacessero i criteri della raccomandazione.
42. Le autorità svizzere ricordano che la revisione parziale della LDP esaminata dal GRECO in occasione del precedente rapporto di conformità e le disposizioni d'esecuzione dell'OFiPo sono entrate in vigore il 23 ottobre 2022.
43. A complemento delle sanzioni previste dalla LDP riveduta, l'OFiPo precisa inoltre che se una sentenza penale è passata in giudicato, il CDF deve indicarla sotto forma di rinvio nelle pertinenti informazioni e nei documenti. Ciò garantisce una pubblicità supplementare alla sanzione penale (anche mettendo in relazione la condanna di una persona fisica all'entità a cui la LDP riveduta impone obblighi di dichiarazione) e permette di garantire la trasparenza indicando chiaramente che i dati sono scorretti. Il CDF ha inoltre la possibilità di chiedere agli attori politici in questione di correggere i dati e in seguito le informazioni pubblicate.
44. Il GRECO approva l'entrata in vigore della LDP riveduta, che consente di considerare questa raccomandazione attuata per intero. Rileva che la scelta del tipo di sanzione per le violazioni delle disposizioni sul finanziamento politico incombe agli Stati membri. In questo contesto è essenziale che in caso di infrazione le sanzioni siano effettivamente efficaci. Così, a mano a mano che si sperimenta l'applicazione delle nuove disposizioni, sarà opportuno prestare attenzione alla loro reale applicabilità e alla possibilità di correggere ulteriormente il tiro, in termini

di varietà delle sanzioni previste per i diversi contravventori (persone fisiche responsabili e partiti) e del carattere dissuasivo delle pene imposte. Il GRECO invita le autorità a riflettere approfonditamente al riguardo.

45. Il GRECO conclude che la raccomandazione vi è stata attuata in modo soddisfacente.

III. CONCLUSIONI

46. **Tenuto conto di quanto precede, il GRECO conclude che la Svizzera ha fatto determinati progressi per quanto riguarda l'attuazione globale delle raccomandazioni che l'addendum al secondo rapporto di conformità del terzo ciclo aveva ritenuto non attuate. In totale, le raccomandazioni attuate o trattate in modo soddisfacente sono ora a otto su undici. Quanto alle altre raccomandazioni, una rimane attuata in parte, mentre due risultano non attuate.**

47. Per quanto concerne il tema I (Incriminzioni), il GRECO ricorda che tutte le raccomandazioni (i-v) erano state attuate in modo soddisfacente allo stadio del terzo rapporto *intermedio* di conformità. Per quanto riguarda il tema II (trasparenza del finanziamento dei partiti), le raccomandazioni ii, v e vi sono ora attuate in modo soddisfacente, mentre la raccomandazione i è attuata in parte e le raccomandazioni iii e iv restano non attuate.

48. Per quanto concerne il tema II (Trasparenza del finanziamento dei partiti), il GRECO si felicita dell'entrata in vigore, il 23 giugno 2022, della LDP riveduta e delle sue disposizioni d'esecuzione. Questa revisione legislativa permette, per la prima volta a livello federale in Svizzera, di creare trasparenza per quanto concerne i ricavi dei partiti politici e delle campagne elettorali nonché le liberalità che superano la soglia dei 15 000 franchi. Queste informazioni sono sottoposte a un controllo formale e materiale da parte del CDF e in caso di violazioni sono previste sanzioni penali. Le nuove disposizioni, pur segnando un importante progresso che va elogiato, devono essere ancora migliorate in determinati punti affinché siano completamente conformi alla raccomandazione Rec(2003)4 sulle norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali. L'obbligo di trasparenza non si estende alle spese degli attori politici e la soglia di attivazione dell'obbligo per quanto riguarda le liberalità rimane elevata. Inoltre non sono previste una verifica contabile indipendente prima della dichiarazione e la trasparenza del finanziamento da parte di enti terzi quali fondazioni. Il GRECO invita le autorità svizzere a trarre degli insegnamenti dalla futura prassi di attuazione della legge riveduta e a far valutare le disposizioni al fine di migliorarne la conformità con la raccomandazione.

49. Infine, il GRECO approva gli sviluppi avvenuti a livello cantonale. Mentre al momento dell'adozione del rapporto di valutazione nell'ottobre 2011 soltanto due Cantoni (Ginevra e Ticino) disponevano di una legislazione sulla trasparenza del finanziamento della vita politica, ora vi si sono aggiunti altri cinque Cantoni (Neuchâtel, Friburgo, Svitto, Vallese e Vaud). In quattro Cantoni (Zurigo, Berna, Sciaffusa e Giura) i lavori legislativi sono in corso. Questi sviluppi mostrano che la procedura di valutazione e di conformità del GRECO, pur mirando al livello federale, ha parimenti ispirato e alimentato un'importante evoluzione della trasparenza a livello cantonale.

50. L'adozione di questo secondo addendum al secondo rapporto di conformità conclude la procedura di conformità del terzo ciclo concernente la Svizzera. Tuttavia, le autorità svizzere sono invitate a informare il GRECO in merito a eventuali futuri passi in avanti per quanto concerne la completa attuazione delle raccomandazioni.

51. Infine, il GRECO invita le autorità svizzere ad autorizzare quanto prima la pubblicazione del presente rapporto e a tradurlo e diffonderlo nelle lingue ufficiali.